

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 12 giugno 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa») e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa») sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 25 marzo 1950, n. 166, concernente norme per la sistemazione del Prestito italiano 5 per cento per la Strada ferrata maremmana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1950, all'art. 2, primo comma, linea seconda e terza, ove è detto: «...mediante sovrastampigliatura, dei fogli cedole, delle suddette obbligazioni...» ecc., si deve leggere: «...mediante sovrastampigliatura dei fogli cedole, delle suddette obbligazioni...» ecc.

Al terzo comma dello stesso art. 2, linea 5, ove è detto: «... non inferiore al due cento...» ecc., si deve leggere: «... non inferiore al due per cento...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGI 4 maggio 1951, n. 382.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. III, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro Pag. 1794

LEGGI 4 maggio 1951, n. 383.

Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri Pag. 1794

LEGGI 11 maggio 1951, n. 384.

Ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari Pag. 1795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Quote Altura», sito nel comune di Grazzanise Pag. 1797

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila per il triennio 1951-1953 . . . Pag. 1797

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno per il triennio 1951-1953 . . . Pag. 1798

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1951

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, ente morale con sede in Prato (Firenze) . . . Pag. 1798

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1951

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, ente morale con sede in Fano (Pesaro) . Pag. 1798

Avviso di rettifica: (Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1950, n. 1294) Pag. 1798

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Scambio delle ratifiche della Convenzione di conciliazione e di regolamento giudiziario tra l'Italia ed il Libano, concluso a Beirut il 15 febbraio 1949 Pag. 1799

Scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Libano, concluso a Beirut il 15 febbraio 1949 Pag. 1799

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1799

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Santa Maria al Bagno (Nardò). Pag. 1799

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso Pag. 1799

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta . . . Pag. 1799

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa. Pag. 1799

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena. Pag. 1799

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Divieti di caccia e uccellazione Pag. 1800

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura Pag. 1800

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due appezzamenti di terreno siti nel comune di Napoli Pag. 1800

Ministero della difesa - Marina: Autorizzazione all'Istituto « Andrea Doria » ad accettare una donazione Pag. 1800**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:** Sostituzione del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Rizziconi (Reggio Calabria) Pag. 1800**CONCORSI ED ESAMI****Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia al 31 novembre 1949 Pag. 1801**Ministero dell'industria e del commercio:** Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere Pag. 1801**Ministero dei lavori pubblici:**

Concorso per titoli ed esami a quattordici posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) Pag. 1801

Concorso per titoli ed esami a trentanove posti di geometra (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) Pag. 1804

Prefettura di Cosenza: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza Pag. 1807**Prefettura di Como:** Esito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como Pag. 1807**Prefettura di Firenze:** Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze Pag. 1807**Prefettura di Cuneo:** Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo Pag. 1808**LEGGI E DECRETI**

LEGGE 4 maggio 1951, n. 382.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 21. — Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti

messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

LEGGE 4 maggio 1951, n. 383.

Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di cinquecentottanta posti, secondo la tabella A annessa alla presente legge.

Il ruolo organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti, secondo la tabella B annessa alla presente legge.

Il ruolo organico degli uscieri giudiziari è aumentato di trecentonovantuno posti, secondo la tabella C annessa alla presente legge.

Art. 2.

I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno attribuiti per un terzo allo scrutinio e per due terzi al concorso, quali vacanze previste per il biennio 1951-52, con assegnazione di un terzo di tali vacanze al 1951 e di due terzi al 1952.

I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Cassazione ed equiparati saranno ripartiti in parti eguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il 1951 e per il 1952.

Art. 3.

I posti che risultano disponibili nella prima attuazione della presente legge nel ruolo degli uscieri giudiziari saranno conferiti, per una volta tanto, mediante concorso riservato, per metà, al personale non di ruolo, compreso quello assunto ai sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, e, per l'altra metà, al personale di 4ª categoria a contratto alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Al conferimento dei posti anzidetti si provvederà con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ammissione nel ruolo degli uscieri giudiziari, prescindendo dai

limiti normali di età purchè gli aspiranti non abbiano superato l'età di 45 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.

Art. 5.

Alla spesa derivante dalla presente legge valutata in milioni 800 sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge contenente il provvedimento di variazioni allo stato di previsione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 (primo provvedimento).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI
— PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA A.

**Personale della Magistratura giudiziaria
(GRUPPO A)**

Grado		Numero dei posti
1°	Primo presidente della Corte suprema di cassazione	1
2°	Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	2
3°	Presidenti di sezione ed avvocato generale di Corte suprema di cassazione Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello	64
4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte suprema di cassazione	283
5°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello	1.230
	Primi pretori	130
6°	Giudici, sostituti procuratori della Repubblica e aggiunti giudiziari	2.152
7°		
8°		
9°	Pretori e aggiunti giudiziari	1.341
10°	Uditori giudiziari	350
11°		
	Totale	5.553

TABELLA B.

**Personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
(GRUPPO B)**

Grado		Numero dei posti
6°	Cancelliere capo della Corte suprema cassazione e segretario capo della procura generale della Corte suprema di cassazione Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello	46
7°	Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 1ª classe	627
8°	Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 2ª classe	897
9°	Primi cancellieri e primi segretari	1.675
10°	Cancellieri e segretari di 1ª classe	2.230
11°	Cancellieri e segretari di 2ª classe	
	Totale	5.475

TABELLA C.

Personale degli uscieri giudiziari

Uscieri capi	N. 100
Uscieri	1.200
Totale	N. 1.300

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
PICCIONI

LEGGE 11 maggio 1951, n. 384.

Ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, con sede in Roma, istituito con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con le leggi 20 giugno 1929, n. 1045 e 23 novembre 1939, n. 1814, e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, assume la denominazione di « Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari ».

Art. 2.

La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari è posta sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può adottare i provvedimenti che riterrà opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

Art. 3.

Sono soci di diritto della Cassa mutua coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.

La qualità di socio della Cassa mutua, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario è in attività di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.

Art. 4.

La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:

- 1) di prestiti sull'onore;
- 2) di un premio di buona uscita in favore dei cancellieri e segretari giudiziari che sono soci della Cassa da almeno dieci anni, e dei loro eredi legittimi;
- 3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi.

Art. 5.

Le entrate della Cassa sono costituite:

- 1) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo di riserva;
- 2) dalle offerte, lasciti o donazioni fatte dai soci o da altre persone ed enti a favore della Cassa e destinate a fini determinati;
- 3) da una ritenuta straordinaria dell'uno per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.

Art. 6.

L'obbligo della ritenuta di cui al n. 3) dell'articolo precedente decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario giudiziario.

La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio del funzionario.

Art. 7.

I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari, nonché i mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita dall'art. 5, n. 3) della presente legge.

La Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia all'inizio di ciascun semestre provvederà al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verrà presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio al principio del semestre. Il versamento sarà effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto alla Cassa presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Al termine di ciascun semestre verrà accertata la somma effettivamente dovuta alla Cassa in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla metà ed al termine del semestre stesso, e sarà versata la differenza in più dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre.

Art. 8.

Il patrimonio della Cassa è costituito dai beni mobili ed immobili costituenti proprietà della Cassa stessa per lasciti, donazioni ed acquisti deliberati ed approvati dal Consiglio centrale di amministrazione.

Art. 9.

Il fondo di riserva della Cassa è costituito:

- a) dal capitale di cui all'art. 7, n. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) dai residui che si verificano a chiusura del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario;
- c) dalle offerte volontarie effettuate dai soci, che pervengono alla Cassa senza specifica destinazione;
- d) dalla somma costituente il fondo Cassa del cancelliere, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

La somma costituente il fondo di riserva deve essere depositata su apposito conto intestato alla Cassa presso la Banca d'Italia o presso un istituto di credito di diritto pubblico, o investita in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato. Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato alla Cassa.

Art. 11.

La Cassa è amministrata da un Consiglio centrale composto di sette cancellieri o segretari giudiziari, dei quali quattro di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 12.

I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti sono eletti dai componenti dei Consigli distrettuali, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge.

Essi devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti.

Il Consiglio centrale elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato ed il segretario.

Art. 13.

Il Consiglio centrale è coadiuvato dai Consigli distrettuali.

I Consigli distrettuali, che hanno sede presso ogni Corte di appello, sono composti di cinque cancellieri o segretari giudiziari, dei quali tre di grado non inferiore all'ottavo.

I componenti dei Consigli distrettuali devono risiedere nella sede della Corte di appello. Essi vengono eletti dai cancellieri e segretari giudiziari residenti in ciascun distretto, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 14.

La Cassa mutua non ha personale proprio e per le esigenze funzionali si vale delle prestazioni gratuite rese dai soci.

Art. 15.

La Cassa mutua non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e beneficenza.

Art. 16.

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI
— PELLAVisto, *il Guardasigilli*: PICCIONIDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 marzo 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 15 gennaio 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Graziano Annamaria fu Giuseppe, Mirra Guglielmo fu Matteo, Mirra Giuseppina, Matteo e Concetta di Guglielmo, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Graziano Annamaria fu Giuseppe, maritata Mirra per metà, e Mirra Giuseppina, Matteo, Concetta fratello e sorelle di Guglielmo per l'altra metà, proprietà e Mirra Guglielmo fu Matteo, usufruttuario in parte, sulla seconda metà, partita 2168, foglio di mappa 10, particella 63, per la superficie di Ha. 0.65.91 e con l'imponibile di L. 46,14.

Il fondo confina a nord, con l'alveo della Agnena Nuova; ad ovest, con il fondo di proprietà Conte Martino fu Antonio; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Sanges Luigi fu Antonio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 febbraio 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 13.000 (tredicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1951

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 5, foglio n. 298. — BERITELLI

(2857)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 16 novembre 1947, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila, per il triennio 1951-1953, i signori;

Natali prof. Giulio, medico chirurgo;

Vegni prof. Remo, medico chirurgo;

Di Pietro dott. Loretta, pediatra;

Vacca avv. Luigi, esperto in materie amministrative;

Raymondi dott. Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1951
Registro Presidenza n. 48, foglio n. 170. — FERRARI

(2798)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 12 marzo 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno, per il triennio 1951-1953, i signori:

Lettieri on. prof. dott. Raffaele, medico chirurgo;

Merlino prof. dott. Antonio, medico chirurgo;

Saggese prof. dott. Vito, pediatra;

Santacroce avv. Paolo, esperto in materie amministrative;

De Benedictis prof. dott. Antonio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1951
Registro Presidenza n. 48, foglio n. 177. — FERRARI

(2797)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1951

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, ente morale con sede in Prato (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 stesso mese ed anno, con il quale i signori gr. uff. avv. Angiolo Badiani e dott. ing. Cesare Guasti sono stati confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio e depositi di Prato;

Considerato che il predetto sig. Badiani è deceduto; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. ing. Cesare Guasti, già vice presidente della Cassa di risparmio e depositi di Prato, ente morale con sede in Prato (Firenze) è nominato presidente della stessa e l'avv. Gino Bartarelli è nominato vice presidente della ripetuta Cassa in sostituzione dell'ingegnere Cesare Guasti, entrambi con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1951

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, ente morale con sede in Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1949, con il quale il dott. Aldo Adanti è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) in sostituzione del dimissionario dott. Siro Putto, nominato a sua volta con decreto in data 2 febbraio 1949 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1949;

Considerato che il predetto dott. Aldo Adanti è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Marco Morbidi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, ente morale con sede in Fano (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

(2775)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1950, n. 1294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 6 giugno 1951, deve rettificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel modo seguente: « Norme relative al conferimento di posti di vice commissario tecnico per l'Oriente ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione di conciliazione e di regolamento giudiziario tra l'Italia ed il Libano, concluso a Beirut il 15 febbraio 1949.

Addì 31 maggio 1951, in base all'autorizzazione disposta con legge 8 luglio 1950, n. 583, è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione di conciliazione e di regolamento giudiziario tra l'Italia ed il Libano, conclusa a Beirut il 15 febbraio 1949.

(2862)

Scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Libano, concluso a Beirut il 15 febbraio 1949.

Addì 31 maggio 1951, in base all'autorizzazione disposta con legge 22 dicembre 1950, n. 1281, è stato effettuato a Roma lo scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia ed il Libano, concluso a Beirut il 15 febbraio 1949.

(2863)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 129

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 giugno 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,88	Borsa di Palermo	624,88
• Firenze	624,85	• Roma	624,85
• Genova	624,88	• Torino	624,87
• Milano	424,87	• Trieste	624,87
• Napoli	624,80	• Venezia	624,88

Media dei titoli del 12 giugno 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,30
Id. 3,50 % 1902	69,30
Id. 3 % lordo	45,15
Id. 5 % 1935	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	72,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,40
Id. 5 % 1936	91,025
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,275
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 giugno 1951:

1 dollaro U.S.A.

L. 624,86

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50 per franco belga
Danimarca	• 90,46 • corona danese
Francia	• 1,785 • franco francese
Germania	• 148,77 • marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	• 87,48 • corona norvegese
Olanda	• 164,41 • fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	• 120,78 • corona svedese
Svizzera (conto A)	• 142,90 • franco svizzero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Santa Maria al Bagno (Nardò).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 30 maggio 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 2300 sita nella spiaggia di Santa Maria al Bagno (Nardò) riportata in catasto al foglio n. 126, particella 88/a del comune di Nardò.

(2866)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1951, il ricorso straordinario 27 febbraio 1947 del rag. Federico Pani è accolto per la parte che riguarda la permanenza del rapporto d'impiego con l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali fino al 10 aprile 1946, con tutti i conseguenti effetti, ed è respinto per la parte che riguarda l'inquadramento con la precedente qualifica di aiuto segretario di ragioneria a contratto straordinario, fra il personale dell'A.N.A.S., a termini dell'art. 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38.

(2861)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 giugno 1951, i poteri conferiti al rag. Aurelio Bibbiani, commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta, sono stati prorogati al 31 luglio 1951.

(2884)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa è vacante la cattedra di storia della filosofia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2887)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena, è vacante la cattedra di diritto costituzionale, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2910

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellazione

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 agosto 1948 e 19 agosto 1950, nella zona di San Secondo e Bricherasio (Torino), dell'estensione di ettari 250 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 agosto 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 aprile 1949 e 16 agosto 1950, nella zona di Cantoira e Chialamberto (Torino), dell'estensione di ettari 1400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 10 aprile 1949 e 20 agosto 1950, nella zona di Villar Pellice (Torino), dell'estensione di ettari 1100 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 aprile 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 luglio 1947, 8 luglio 1949 e 7 agosto 1950, nella zona di Chiomonte e Gravera (Torino), dell'estensione di ettari 340 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 luglio 1947, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

(2864)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Roccavignale (Savona), dell'estensione di ettari 530, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

- a nord: strada statale n. 28, dal km. 4 fino ai confini con la provincia di Cuneo;
- ad ovest: confine con la provincia di Cuneo fino al ritano Volpera;
- a sud: dal ritano Volpera, Casa Barchei, Casa Manzano, Casa Tecchio, frazione Pianisolo;
- ad est: dal Pianisolo strada per Valzemola, Valzemola, strada statale fino al km. 4.

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Gottasecca (Cuneo), dell'estensione di ettari 324 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

- piazzale della Chiesa di Gottasecca; strada comunale frazione Villa; Pian della Casa; strada Pian della Casa-Sarugi; rio Vaglio; rio Franzosa sino alla dorsale; confine territoriale con Scaletta Uzzone; borgata Pareta; confine territoriale con Scaletta fino al torrente Uzzone; sponda sinistra torrente Uzzone sino alla confluenza col rio Pilastrello; rio Pilastrello sino alla confluenza col rio Valcada; confine territoriale di Saliceto; bricco dell'Orso (cresta); strada vicinale bricco dell'Orso; Santuario dell'Assunta; strada comunale Santuario Gottasecca; strada del concentrico di Gottasecca sino al piazzale della Chiesa.

(2816)

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due appezzamenti di terreno siti nel comune di Napoli.

Con decreto interministeriale 11 aprile 1951, n. 631/384, sono stati trasferiti dal Demanio al patrimonio dello Stato, due appezzamenti di terreno siti in comune di Napoli Sezione di San Giovanni a Teduccio, riportati in catasto alla partita 315, mappali 59, 258, 288 e 286.

(2865)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Autorizzazione all'Istituto « Andrea Doria » ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1951, l'Istituto « Andrea Doria » per l'assistenza agli orfani e alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, è stato autorizzato ad accettare in donazione dal tenente colonnello del Genio navale Giordano Michele la somma di L. 60.000 nominali in titoli del prestito redimibile 3,50 %, da destinare allo scopo indicato nelle premesse.

(2727)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Rizziconi (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 agosto 1942 che revocò l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Rizziconi (Reggio Calabria) e pose la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo 3° del su ricordato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il Tesoro in data 6 maggio 1947, col quale il rag. Filippo Dato, venne nominato commissario liquidatore della ripetuta azienda;

Visto il provvedimento del capo del soppresso Ispettorato del credito, in data 15 settembre 1942, col quale i signori Rodolfo Unghero e Rosario Forestieri furono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Considerato che i predetti, commissario liquidatore e componenti il Comitato di sorveglianza, hanno declinato gli incarichi loro affidati e che occorre pertanto procedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il rag. Arturo Guida fu Pietro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Rizziconi (Reggio Calabria) ed i signori Teodoro Catananti di Cesare e dott. Antonio Giuffrè fu Giuseppe sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza presso la Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1951

Il Governatore: MENICHELLA

(2653)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia al 31 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 29 dicembre 1950, n. 20476.2/12021, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia al 31 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di La Spezia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica Edvige Manzoli nella qualità di ostetrica condotta della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica Edvige Manzoli è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia, l'ostetrica condotta Anna Stretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESA

(2837)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 20 novembre 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 12 agosto 1950, nelle premesse citate, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18 e 19 giugno 1951 alle ore 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1951

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1951
Registro n. 9, foglio n. 169

p. Il Ministro: ZHINO

(2891)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per titoli ed esami a quattordici posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione, e successiva riforma disposta con la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1948, n. 1581, concernente l'ammissione dei laureati in economia e commercio ai concorsi di gruppo A dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre bandire il concorso per vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S. previsto dalla lettera b) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Che il concorso stesso può essere bandito limitatamente a quattordici posti corrispondenti al numero massimo dei possibili concorrenti e cioè a quello degli impiegati in servizio in possesso del titolo di studio richiesto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quattordici posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.

Tale concorso, che sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici, è riservato, oltre ai dipendenti indicati nella lettera a) del predetto art. 32 che non abbiano conseguito la nomina in ruolo nel concorso a dieci posti di vice segretario bandito con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3056, a tutti gli impiegati non di ruolo dell'A.N.A.S. aventi i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli cui aspirano.

I vincitori del concorso sono destinati a prestare servizio presso la Direzione generale in Roma.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

- a) cognome, nome e paternità del candidato;
- b) luogo e data di nascita;
- c) domicilio;
- d) ufficio dal quale il candidato dipende.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dalla autorità giudiziaria, della laurea in giurisprudenza conseguita presso una università governativa, oppure delle lauree in scienze politiche, politico-sociali o in economia e commercio, conseguite tanto presso una università quanto presso un istituto superiore.

2. Certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi universitari o superiori e nell'esame di laurea.

3. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

5. Certificato di buona condotta civile e morale, in carta da bollo da lire 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da lire 24, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso; per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

7. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 85, rilasciato dal segretario della competente Procura della Repubblica e debitamente legalizzato.

8. Certificato su carta bollata da lire 24 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da imperfezioni o difetti che possono influire sul rendimento in servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; vistato dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 40 per il primo foglio e da lire 32 per ogni altro, o certificato, in bollo da lire 24, di esito di leva, oppure di iscrizione nelle liste di leva per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

10. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da lire 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà farne specifica menzione nella domanda di ammissione al concorso, indicandone gli estremi. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

11. Stato di famiglia, in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati o vedovi con prole.

12. Certificato su carta bollata da lire 24, rilasciato dal capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende, da cui risulti la data di inizio e la natura del servizio ininterrotto prestato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

13. Altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.) ai cui siano in possesso, attestanti benemerienze, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda documentata.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

I certificati di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i documenti rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre inoltre a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare del 1922, in carta bollata da lire 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da lire 24, dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana; tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da lire 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione in carta bollata da lire 24, da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/ord. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento apposita attestazione, in carta bollata da lire 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti in guerra ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da lire 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da lire 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 in carta bollata da lire 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta da bollo da lire 24;

m) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da lire 24.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 3 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. E' consentito fare riferimento solo al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dalla Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

I candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare al concorso indetto a norma della lettera a) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 4.

I documenti ai quali il candidato che si trovi nelle condizioni di cui sopra intende fare riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avervi potuto fare ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 7.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta, a norma dell'art. 12 del decreto reale 25 luglio 1910, n. 575, da:

- a) un consigliere di Stato, presidente;
- b) un consigliere della Corte dei conti, membro;
- c) un funzionario dell'A.N.A.S., di grado non inferiore a quello di capo divisione, membro;
- d) un referendario al Consiglio di Stato, membro;
- e) un consigliere o un sostituto procuratore generale della Repubblica, addetti alla Corte di appello di Roma, membro.

Un funzionario dell'Amministrazione, di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e quelle di cui al titolo 2° capo 1° del citato regio decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 9.

L'esame conterà di quattro prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma indicato nel presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva che sarà costituita dalla somma della media dei punti

conseguiti nelle prove scritte e di quelli ottenuti nella prova orale, nonché nella valutazione dei titoli.

La Commissione determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli predetti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati od invalidi di guerra, o per i predetti fatti di Mogadiscio, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonché nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

- 1) Diritto civile;
- 2) Diritto amministrativo;
- 3) Economia politica;
- 4) Diritto costituzionale.

Prove orali.

Le prove orali, oltre che sulle materie sopraindicate, verteranno sulle seguenti:

- 1) Elementi di procedura civile;
- 2) Elementi di diritto e procedura penale;
- 3) Diritto pubblico e privato internazionale;
- 4) Scienza delle finanze;
- 5) Nozioni sulla contabilità e amministrazione del patrimonio dello Stato;
- 6) Nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale;
- 7) Nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 17 aprile 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Registro n. 1, foglio n. 233. — IZZI

(2850)

Concorso per titoli ed esami a trentanove posti di geometra (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione, e successiva riforma disposta con la legge 8 giugno 1950, n. 375;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui alla lettera b) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per trentanove posti di geometra (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto della lettera b) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli ed esami a trentanove posti di geometra (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.

Tale concorso, che sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici, è riservato, oltre ai dipendenti indicati nella lettera a) del predetto art. 32 che non abbiano conseguito la nomina in ruolo nel concorso a trentanove posti di geometra bandito con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3057, a tutti gli impiegati non di ruolo dell'A.N.A.S. aventi i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli cui aspirano.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

- a) cognome, nome e paternità del candidato;
- b) luogo e data di nascita;
- c) domicilio;
- d) ufficio dal quale il candidato dipende.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dalla autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;
- b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
- c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;
- d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;
- e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 25 giugno 1931, n. 889;
- f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo.

Sono considerati validi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

2. Certificato delle votazioni ottenute negli esami o nello scrutinio finale per le singole materie di studio, ove non siano riportate nel diploma.

3. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 40, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal presidente competente per territorio.

4. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

5. Certificato di buona condotta civile e morale, in carta da bollo da lire 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da lire 24, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che

ne impediscano il possesso; per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

7. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 85, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica e debitamente legalizzato.

8. Certificato su carta bollata da lire 24 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; vistato dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 40 per il primo foglio e da lire 32 per ogni altro, o certificato, in bollo da lire 24, di esito di leva, oppure di iscrizione nelle liste di leva per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

10. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da lire 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà farne specifica menzione nella domanda di ammissione al concorso, indicandone gli estremi. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

11. Stato di famiglia, in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati o vedovi con prole.

12. Certificato su carta bollata da lire 24, rilasciato dal capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende, da cui risultino la data di inizio e la natura del servizio ininterrotto prestato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

13. Altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti benemerienze, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda documentata.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

I certificati di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i documenti rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre inoltre a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare del 1922, in carta bollata da lire 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da lire 24, dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana; tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da lire 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione in carta bollata da lire 24, da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/ord. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento apposita attestazione, in carta bollata da lire 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti in guerra ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da lire 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da lire 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 in carta bollata da lire 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta da bollo da lire 24;

m) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, nonché gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da lire 24.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 3 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito fare riferimento solo al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dalla Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

I candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare al concorso indetto a norma della lettera a) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 4.

I documenti ai quali il candidato che si trovi nelle condizioni di cui sopra intende fare riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avervi potuto fare ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del seconda comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947 n. 60.

Art. 7.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta, a norma dell'art. 56 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, da: un presidente scelto fra gli ingegneri dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 6° e di quattro membri, due dei quali ingegneri dell'A.N.A.S. e due professori di diversi istituti tecnici.

Il meno anziano dei due ingegneri fungerà da segretario. Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma indicato nel presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva che sarà costituita dalla somma della media dei punti conseguiti nelle prove scritte e di quelli ottenuti nella prova orale, nonché nella valutazione dei titoli.

La Commissione determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli predetti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati od invalidi di guerra, o per i predetti fatti di Mogadiscio, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-

legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1387, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonché nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1173, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

- 1) compilazione relazioni;
 - 2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;
 - 3) compilazione di disegni e di altri allegati ad un progetto ed in particolare per quanto riguarda costruzione di strade;
 - 4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati;
 - 5) modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonché edilizi ed idraulici. Caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli da impiegare in lavori stradali;
 - 6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;
 - 7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dall'A.N.A.S. con particolare riguardo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con particolare riferimento all'A.N.A.S.
- La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte e su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 17 aprile 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Registro n. 1, foglio n. 231. — IZZI

(2851)

PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti nn. 31787 e 31787-A, in data 11 e 16 dicembre 1950;

Vedute le rinunce presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia, indetto con decreti n. 19580, n. 22607 e n. 22607-III in data 17 giugno, 10 luglio e 6 settembre 1950, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

1. Donato Natalina: Fiumefreddo Bruzio;
2. Pugliese Rosina: Santa Caterina Albanese;
3. Presta Filomena: Acri frazione San Giacomo;
4. Stampini Maria: Pietrapaola.

Cosenza, addì 21 maggio 1951

Il Prefetto

(2682)

PREFETTURA DI COMO

Esito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria delle concorrenti a sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1949, approvata con decreto n. 3320 in data 14 maggio 1951;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali le candidate hanno chiesto di essere assegnate;

Decreta:

Alle vincitrici del concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1949, sono assegnate le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

- 1) Cantoni Antonia: Erba;
- 2) Restelli Maria Rosa: Lieto Colle-Gironico;
- 3) Penco Pasero Ersilia: Santa Maria di Rovagnate;
- 4) Frittoli Bianca: Nibionno;
- 5) Calderara Anna: Garzeno-Stazzona Germasino;
- 6) Pelanda Teresina: Schignano.

Alla concorrente Zambra Beatrice che occupa il 3° posto della graduatoria, posto compreso fra i sei messi a concorso, non è stata assegnata condotta perchè quella dalla stessa designata è stata conferita ad un'altra concorrente che la precede in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 15 maggio 1951

Il prefetto: ROTIGLIANO

(2708)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 17750 Div. Sanità del 1° maggio 1951, col quale il dott. Piero Benini veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Lastra a Signa capoluogo;

Veduta la nota con la quale il sindaco di Signa comunica che il sanitario suddetto rinuncia alla nomina di cui sopra;

Veduto che il dott. Italiano Zammarchi che segue il dottor Piero Benini in graduatoria ha dichiarato di accettare la condotta medica di Lastra a Signa, capoluogo;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 231;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 17750 del 1° aprile 1951, il dott. Italiano Zammarchi è dichiarato vincitore della condotta medica di Lastra a Signa, capoluogo.

Il sindaco di Lastra a Signa è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 14 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 9770 Div. Sanità del 6 marzo 1951, col quale il medico Giuseppe Spadafora veniva dichiarato vincitore della condotta di Bagno a Ripoli Grassina;

Veduta la nota con la quale il sindaco di Bagno a Ripoli comunica che non avendo il suddetto sanitario assunto servizio in tempo debito deve essere ritenuto rinunciatario di ufficio;

Veduto che il dott. Umberto D'Angelo che segue il dott. Giuseppe Spadafora in graduatoria ha dichiarato di accettare la sede di Bagno a Ripoli;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 231;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 9770 del 6 marzo 1951, il dott. Umberto D'Angelo, residente in Stia (Arezzo), è dichiarato vincitore della condotta medica di Bagno a Ripoli Grassina.

Il sindaco di Bagno a Ripoli è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 25 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 52253 Div. Sanità del 29 novembre 1950, col quale il dott. Raffaele Cerbone veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Scandicci-Mosciano,

Veduta la nota con la quale il sindaco di Scandicci fa presente che il suddetto sanitario viene considerato rinunciatario d'ufficio per abbandono di posto;

Veduto che il dott. Luigi Cecchi che segue il dott. Raffaele Cerbone in graduatoria ha dichiarato di accettare la sede di Scandicci-Mosciano;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 52253 del 29 novembre 1950, il dott. Luigi Cecchi, residente in Montecatini Alto (Pistoia), è dichiarato vincitore della condotta medica di Scandicci-Mosciano.

Il sindaco di Scandicci è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 25 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

(2719)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 dicembre 1950, nn. 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta veterinaria consorziale Monesiglio Mombarcaro Prunetto Camerana Gottasecca Saliceto Gorzegno è rimasta vacante di titolare per la rinuncia

del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Corio Italo, idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Monesiglio Mombarcaro Prunetto Camerana - Gottasecca - Saliceto Gorzegno.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 21 maggio 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 dicembre 1950, nn. 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte veterinarie di: 1° Farigliano-Piozzo, 2° Demonte, sono rimaste vacante di titolare per la rinuncia e l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

- 1) Ravinale dott. Francesco: Farigliano-Piozzo;
- 2) Berardi dott. Armando: Demonte.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 28 maggio 1951

Il prefetto: GLORIA

(2736)